

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"UNIONE PROVINCIALE MUTILATI DELLA VOCE - ODV"

TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Art.1 - Costituzione, Denominazione e durata

- 1.1** E' costituita mediante libera adesione l'Associazione denominata "UNIONE PROVINCIALE MUTILATI DELLA VOCE - ODV" (di seguito, in breve, "Associazione").
L'Associazione è un Ente del Terzo Settore disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti di cui al D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, leggi regionali e dei principi dell'ordinamento giuridico.
- 1.2** L'Associazione ha durata illimitata.
- 1.3** L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di democraticità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono accedervi, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art.2 - Sede legale

- 2.1** L'Associazione ha sede legale in Reggio Emilia, Via Gandhi Mohandas Karamchand, 16.
- 2.2** Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

TITOLO II
SCOPI E ATTIVITA'

Art.3 - Scopi

- 3.1** L'Associazione è costituita per il perseguimento senza fini di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- 3.2** Intende svolgere nell'ambito della provincia di Reggio Emilia attività non saltuarie di promozione e divulgazione culturale svolgendo gratuitamente la propria attività a favore della collettività e in particolare delle persone toccate direttamente o indirettamente dal neoplasma laringeo.
- 3.3** A questo proposito l'Associazione persegue i seguenti scopi:
- Assistenza morale ed organizzazione di gruppi di auto-mutuo aiuto e di confronto per tutti i soggetti colpiti da neoplasma laringeo e le loro famiglie;
 - Gestione di Centri di Rieducazione Fonetica;
 - Aggiornamento e cura della didattica al fine di poter consentire ai laringectomizzati di ritrovare l'uso della voce;
 - Assistenza amministrativo-sanitaria per le pratiche afferenti il diritto del laringectomizzato ad avere le cure adeguato al suo stato di salute;
 - Sensibilizzazione verso le Istituzioni preposte alla tutela della salute, in particolare l'Azienda Sanitaria, per una corretta applicazione della normativa vigente a tutela del cittadino laringectomizzato e per garantire allo stesso adeguate terapie ed assistenza.

Art.4 - Attività

4.1 L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può svolgere le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5, comma 1 del D.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001
- d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 28 marzo 2003, nr 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

4.2 In particolare per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione può svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:

- 1) Assistere moralmente organizzando gruppi di auto-mutuo aiuto e di confronto per tutti i soggetti colpiti da neoplasma laringeo e le loro famiglie, con laringectomizzati già operati al fine di aiutarli nella prima fase di ripresa foniatra-esofagea;
- 2) Gestire Centri di Rieducazione Fonetica, in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera e con Foniatri professionisti, ove rieducare e formare nuovi "Maestri della Voce" che potranno supportare i laringectomizzati per riprendere l'uso della voce;
- 3) Organizzare momenti di socializzazione nonché attività ricreative, culturali, ludico-motorie, gite ecc. al fine di evitare l'isolamento dei pazienti e dei loro famigliari;
- 4) Organizzare attività di prevenzione oncologica e diagnosi precoce;
- 5) Offrire un'assistenza, anche domiciliare, in fase pre e post operatoria, finalizzata al recupero e alla riabilitazione fisica e mentale della persona organizzando visite ai pazienti ricoverati nei reparti Ospedalieri, Istituti le Case di Cura;
- 6) Supportare nelle pratiche burocratiche (riconoscimento invalidità civile, esenzione ticket sanitari ecc.);
- 7) Realizzare materiali utili per la rieducazione fonetica (pubblicazioni, opuscoli e simili);
- 8) Promuovere, presso le Istituzioni Pubbliche, il diritto alla salute e la tutela giuridica della persona colpita da neoplasma laringeo e la qualità della vita del nucleo familiare.

4.3 Le attività di cui ai commi precedenti, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

4.4 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

4.5 Per il perseguimento delle proprie attività l'Associazione può aderire ad organizzazioni locali, nazionali ed internazionali e collaborare con altri enti pubblici e privati.



Art.5 - Attività diverse

- 5.1 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 4 summenzionato, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione in dettaglio delle attività diverse.

TITOLO III

SOCI, CRITERI DI AMMISSIONE, CLAUSOLE DI ESCLUSIONE, DIRITTI E DOVERI

Art. 6 – I Soci

- 6.1 L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, accettino il presente Statuto, i Regolamenti interni e le disposizioni degli Organi Associativi.
- 6.2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
- 6.3 Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni ed Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge).
- 6.4 In ogni caso potranno far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali.
- 6.5 Tutti i soci assumono nei confronti dell'Associazione gli stessi doveri ed hanno facoltà di esercitare gli stessi diritti verso l'Associazione, in vista della realizzazione compiuta ed effettiva del principio di democraticità interna dell'organizzazione Associativa e di effettiva partecipazione alla vita Associativa.
- 6.6 L'uniformità di disciplina del rapporto Associativo, pertanto, non consente la previsione di alcuna differenza, comunque intesa, di trattamento fra i soci con riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- 6.7 I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari, sostenitori e benemeriti:
- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;
 - i soci sostenitori sono coloro che il Consiglio Direttivo riconosce per il sostegno economico fornito alle attività dell'Associazione;
 - i soci benemeriti sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
- 6.8 La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
- Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona del loro legale rappresentante e nei limiti consentiti dal Codice del Terzo Settore.
- 6.9 Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritto e/o a termine.
- I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.
- 6.10 Tutti gli Associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

6.11 E' compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro 30 (trenta) giorni su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 30 (trenta) giorni, all'Assemblea ordinaria, la quale nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 7 – Diritti e Doveri dei soci

- 7.1** I Soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.
- 7.2** I Soci sono obbligati, in particolare:
- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi Associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione astenendosi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione stessa;
 - c) a versare la quota associativa. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.
- 7.3** I Soci hanno diritto a:
- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) accedere alle cariche associative;
 - d) concorrere al raggiungimento degli scopi associativi;
 - e) essere informati e accedere ai documenti ed agli atti dell'Associazione;
 - f) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 7.4** L'attività degli associati svolta in favore dell'Associazione si presume prestata in libera scelta, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 7.5** I Soci che prestano attività volontaria sono assicurati dall'Associazione stessa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8. Recesso, morte o esclusione del Socio

- 8.1** Lo *status* di Socio non è trasmissibile.
- 8.2** Il rapporto associativo si scioglie per recesso, morte o esclusione:
- a) l'Associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima;
 - b) l'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea per gravi motivi, quali comportamenti ritenuti contrastanti con le finalità associative, e/o violazione del regolamento e dello Statuto;
 - c) il Socio può essere altresì escluso in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dall'invio del sollecito formale.
- 8.3** Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9. I Volontari

- 9.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità.
- 9.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- 9.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 9.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organismo di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
- 9.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- 9.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 – Organi

- 10.1 Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Comitato Scientifico, se nominato;
 - e) L'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - f) Il Collegio dei Revisori, se nominato.
- 10.2 Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, decade qualora si istituisca l'Organo di controllo nei casi previsti della legge.
Fatta eccezione per l'Organo di controllo e/o il Collegio dei Revisori, tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Art. 11 - L'Assemblea

- 11.1 L'Associazione ha nell'Assemblea il suo Organo sovrano.
All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto/dovere di partecipare tutti i Soci.
- 11.2 L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo;
 - c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d) approva la relazione di attività e il rendiconto economico-finanziario (bilancio consuntivo);
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sull'esclusione degli Associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro Organo dalla medesima;
 - g) delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;
 - h) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo.
- 11.3 L'Assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

- b) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori.
- 11.4 L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.
- 11.5 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso comunicato a mezzo lettera raccomandata a/r, fax, e-mail con avviso di ricevimento, o messaggio "Whatsapp", o con altri sistemi telematici tracciabili da far pervenire a tutti gli associati almeno 7 (sette) giorni prima, contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che non può mai avvenire lo stesso giorno della prima.
- 11.6 L'Assemblea ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli Associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
- 11.7 Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
- 11.8 Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria riguardanti le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, occorrono la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti le persone.
- 11.9 Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) Associati.
Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

- 12.1 Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- 12.2 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile di membri con un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.
- 12.3 Essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
La carica è gratuita.
- 12.4 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può prevedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
- 12.5 Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:
- Eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
 - Predisporre il bilancio d'esercizio, nonché l'eventuale rendicontazione sociale se richiesta e nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
 - Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
 - Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
 - Curare la gestione dei beni mobili ed immobili dell'Associazione o da essa detenuti;
 - Compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per Statuto di competenza dell'assemblea o di altro Organo.
- 12.6 Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.



- 12.7** Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r, pec, whatsapp ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.
- 12.8** Il Consiglio di ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 12.9** In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'Organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Art. 13 - Il Presidente

- 13.1** Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
- 13.2** Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.
In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro consigliere ovvero essere sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 14 - Il Segretario e il Tesoriere

- 14.1** Il Segretario ha principalmente i seguenti compiti:
- Provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli Associati;
 - Essere responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
- Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
- Predisporre lo schema del progetto di bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo;
- Provvedere alla tenuta dei registri, della contabilità e della cassa dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, con possibilità di delegare altri membri del Consiglio Direttivo e altri associati.

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere assunte dalla stessa persona.

Art. 15 - Comitato Scientifico

- 15.1** L'Assemblea può, se lo ritiene necessario, prevedere l'istituzione di un Organo denominato Comitato Scientifico, questo potrà essere composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 10 (dieci) persone. La nomina dei componenti spetta al Consiglio Direttivo. I suoi componenti rimangono in carica sino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati. I componenti nominano al loro interno il Presidente che può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
- 15.2** I componenti del Comitato Scientifico svolgono la loro attività gratuitamente e possono essere rieletti.
- 15.3** Il Comitato Scientifico svolge una funzione di indirizzo e di attività consultiva per l'Associazione, al fine di contribuire alle sue scelte strategiche generali.

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei conti

- 16.1 L'assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Essi durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.
- 16.2 Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni Revisore può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli in ogni momento, e comunque il Collegio dovrà verificare almeno ogni quattro mesi la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo.

Art. 17 - Organi di controllo

- 17.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- 17.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 17.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 17.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- 17.5 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



TITOLO V PATRIMONIO e RISORSE ECONOMICHE

Art. 18 - Il Patrimonio dell'Associazione

- 18.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- a) Quote associative;
 - b) Contributi dallo Stato, dalle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - c) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d) Contributi da enti privati;
 - e) Liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art.79, comma 2, del D. Lgs. 117/2017;
 - h) Beni immobili e mobili;
 - i) Entrate patrimoniali
 - j) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

- k) Ogni altro tipo di entrate prevista dalla legge comprese le entrate relative alle attività secondarie e strumentali.
- 18.2** Le risorse devono essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 19 - Esercizio finanziario

- 19.1** L'Esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 19.2** Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 19.3** Eventuali disavanzi di gestione devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

TITOLO VI

MODIFICAZIONI STATUTO E SCIoglimento

Art. 20 - Modificazioni dello statuto

- 20.1** Il presente statuto è modificato dall'Assemblea, con la presenza di almeno la metà degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 21 - Scioglimento

- 21.1** Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assamblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo da momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 - Disposizioni finali

- 22.1** Per qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei soci.

Art. 23 - Norme di rinvio e completezza dello statuto

- 23.1** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia contenute nel D. Lgs. 117/2017 nonché gli artt. 14 e ss. del Codice Civile, le quali si intendono accettate e vincolanti all'atto della relativa affiliazione.



r_emi.ro.Giunta - Prot. 21/06/2022.0569545.E